

**IPOTESI DI ACCORDO IN MATERIA DI
RIDEFINIZIONE DELLA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE ORDINARIA
DELL'AUTORITÀ AL FONDO PER IL TRATTAMENTO DI QUIESCENZA E
PENSIONISTICO INTEGRATIVO DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AUTORITÀ
PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO AI SENSI
DELL'IPOTESI DI ACCORDO DEL 4 LUGLIO 2012 E S.M.I.**

Ai sensi dell'accordo negoziale tra l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) e le organizzazioni sindacali del 6 aprile 2000 e della Convenzione per i diritti e le libertà sindacali dell'Autorità del 9 dicembre 2002

Il giorno 19 gennaio 2016, in videoconferenza Roma/Milano, si riuniscono:

La Delegazione dell'Autorità;

La Rappresentanza Sindacale **FIRST CISL**

Le Parti:

- vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge n. 481/95);
- visto l'accordo 18 luglio 2003 "Ipotesi di accordo per la disciplina del trattamento pensionistico integrativo dei dipendenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas" (di seguito: accordo 18 luglio 2003) ed in particolare gli articoli 10 e 26.2;
- visto l'accordo 27 luglio 2010 sulla definizione delle aliquote di contribuzione al Fondo pensione da parte dell'Autorità;
- visto l'accordo in tema di trattamento di quiescenza e pensionistico integrativo del personale dipendente dell'Autorità del 4 luglio 2012 che ha sancito tra l'altro la complementarietà tra il regime di Indennità di fine rapporto (di seguito: IFR) e l'adesione alla previdenza integrativa;
- visto il verbale della riunione con le RSA di Falbi Confsal e Fiba Cisl del 22 febbraio 2013;
- visto il verbale della riunione con le RSA di Falbi Confsal e Fiba Cisl del 16 aprile 2014 recante "Interpretazione autentica accordo 4 luglio 2012 – Allegato 3 – Trattamento di quiescenza e pensionistico-integrativo del personale dipendente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas";
- visto l'accordo del 16 aprile 2014 in tema di versamento al Fondo per il trattamento pensionistico complementare dei dipendenti dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico delle quote arretrate della contribuzione degli anni 2011, 2012, 2013 e 2014;
- vista la comunicazione della Direzione Affari Generali e Risorse dell'Autorità del 16 marzo 2015 alle RSA Falbi Confsal, Fiba Cisl e Fisac Cgil in merito al dispiegamento degli effetti

SR
S
J

1
AF
u
de
d

economici a far data dal 1° gennaio 2015 di quanto maturato per il personale dipendente dell'Autorità nel quadriennio 2011-2014 ai soli fini giuridici;

- considerato che l'art. 10 dell'accordo 18 luglio 2003 ha definito il contributo a carico dell'Autorità pari al 2,4% della retribuzione utile per il Trattamento di Fine Rapporto (di seguito: TFR) per ciascun dipendente e che tale percentuale rappresenta pertanto il *parametro base perequativo* tra il regime di TFR e il regime di IFR (di seguito: *parametro base perequativo IFR-TFR*);
- considerato che l'articolo 26.2 dell'accordo 18 luglio 2003 rinvia alla disciplina del fondo pensione vigente in Antitrust, ivi compresa la contribuzione ordinaria a carico dell'Autorità;
- considerato che, come asseverato dalle Parti nella riunione del 22 febbraio 2013, in situazione di blocco della dinamica retributiva (sia delle progressioni di carriera che dei rinnovi contrattuali tabellari) i valori del TFR e dell'IFR "maturato" si equivalgono;
- considerato l'impegno contenuto nell'accordo del 16 aprile 2014, sottoscritto dalle RSA Falbi Confsal e Fiba Cisl, di addivenire alla diversa definizione della disciplina di detta contribuzione da definirsi negozialmente ai sensi dell'articolo 11 dell'accordo 4 luglio 2012 e del verbale di riunione 22 febbraio 2013;
- considerato che con il 1° gennaio 2015 si sono esauriti gli effetti solo giuridici delle progressioni di carriera previste dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, prorogati anche all'anno 2014 dal D.P.R. n. 122/13;
- considerata pertanto la necessità di adempiere al suddetto impegno di ridefinire la misura della contribuzione ordinaria a carico dell'Autorità alla luce dei principi già condivisi di valorizzazione dell'istituto e nel rispetto di quanto previsto al punto 3 del sopra citato accordo del 27 luglio 2010;
- considerata l'opportunità di riservare un'attenzione particolare alle fasce di reddito meno elevate, nonché alle giovani generazioni, ai fini della ridefinizione dei livelli di contribuzione da parte dell'Autorità;
- considerata comunque la necessità di definire un tetto di contribuzione massima per dipendente dell'Autorità in servizio al fine di contenere l'onere massimo complessivo di contribuzione dell'Autorità al Fondo.

Premesso quanto sopra, le Parti:

CONVENGONO

1. Premessa

1. La presente ipotesi di accordo costituisce adempimento attuativo dell'accordo per la riforma del trattamento di quiescenza e pensionistico integrativo del personale dipendente dell'Autorità in data 4 luglio 2012 e s.m.i.

2. Contribuzione ordinaria a carico dell'Autorità

1. Il valore del parametro perequativo IFR-TFR è assunto pari al 2,4% della retribuzione di riferimento.
2. L'effetto della valenza economica delle progressioni di carriera sulla dinamica complessiva delle retribuzioni dell'Autorità è considerata pari ai 3/4 della dinamica stessa (1,8%).
3. L'effetto dei rinnovi contrattuali tabellari rappresenta il restante 1/4 della dinamica complessiva delle retribuzioni dell'Autorità (0,6%).
4. Pertanto, a far data dal 1° gennaio 2016, la contribuzione ordinaria, a carico dell'Autorità, al Fondo Pensione è fissata al:
 - a) 4,54 % della "retribuzione di riferimento" a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari allo 0,5%;
 - b) 5,04 % della "retribuzione di riferimento" a fronte di una contribuzione a carico del dipendente dell'1,0%;
 - c) 5,54 % della "retribuzione di riferimento" a fronte di una contribuzione a carico del dipendente superiore all'1,0%, con scaglioni pari allo 0,50%.
5. Ferme restando le contribuzioni già versate fino al 31 dicembre 2014, per il solo anno 2015 la contribuzione ordinaria, a carico dell'Autorità, al Fondo Pensione è fissata in via definitiva al:
 - a) 5,74 % della "retribuzione di riferimento" a fronte di una contribuzione a carico del dipendente pari allo 0,5%;
 - b) 6,24 % della "retribuzione di riferimento" a fronte di una contribuzione a carico del dipendente dell'1,0%;
 - c) 6,74 % della "retribuzione di riferimento" a fronte di una contribuzione a carico del dipendente superiore all'1,0%, con scaglioni pari allo 0,50%.
6. Le aliquote di cui al punto 2.4 sono maggiorate dal 2016:
 - a) dell'1,5% per i dipendenti che hanno percepito, nell'anno precedente, una retribuzione di livello inferiore a 50.000 €/anno;
 - b) dell'1% per i dipendenti che hanno percepito, nell'anno precedente, una retribuzione di livello da 50.000€/anno e inferiore a 65.000 €/anno;
 - c) dello 0,5% per i dipendenti che hanno percepito, nell'anno precedente, una retribuzione di livello da 65.000€/anno e inferiore a 80.000 €/anno.

L'erogazione di tale maggiorazione avverrà annualmente, a partire dal 2016, con riguardo alla retribuzione percepita nell'anno precedente, entro il mese di aprile di ciascun anno. Per il solo anno 2015 tale maggiorazione è pari alla metà di quelle indicate alle lettere precedenti.

7. La contribuzione ordinaria annua a carico dell'Autorità, a partire dal 1° gennaio 2016, non potrà superare il valore limite di euro 11.000,00 (undicimila/00) per dipendente. A decorrere dal 2017, tale limite crescerà anno per anno unicamente per effetto dell'applicazione dell'indice ISTAT di rivalutazione annuo dei prezzi al consumo per famiglie degli operai e impiegati.
8. Le contribuzioni già versate verranno ricalcolate in base alle nuove aliquote di cui ai punti 2.4 e 2.5, fermo restando quanto previsto dal punto 2.6. In considerazione di quanto già versato dall'Autorità alla data di sottoscrizione del presente accordo, il contributo datoriale al Fondo Pensione verrà conguagliato dall'Amministrazione in 6 rate tra maggio e ottobre 2016.
9. Per effetto di quanto sopra pattuito, le aliquote della contribuzione ordinaria dell'Autorità al Fondo Pensione sopra indicate verranno ridotte di un ulteriore 0,6% al momento dell'adeguamento dei livelli tabellari, indipendentemente dall'entità della rivalutazione in oggetto.
10. In caso di blocco della valenza economica delle progressioni di carriera e/o dell'adeguamento dei livelli tabellari, le Parti si impegnano a rinegoziare entro sessanta giorni la misura delle aliquote di cui ai punti 2.2 e 2.3.
11. Si conferma, come previsto dall'articolo 26, comma 2, del citato accordo 18 luglio 2003, che gli eventuali incrementi della contribuzione da parte dell'Antitrust verranno automaticamente recepiti ed applicati in Autorità al netto di quanto previsto nei sopra citati punti 2.2 e 2.3.

3. Norme transitorie



1. Il dipendente che abbia aderito o aderisca al Fondo Pensione può versare allo stesso Fondo una percentuale, a sua scelta, non superiore al 75%, con scaglioni pari al 5% dell'IFR maturato o del TFR maturato al 31 dicembre 2011, al netto di qualsiasi anticipazione/liquidazione intervenuta, facendone espressa comunicazione entro il 31 marzo 2016. L'Autorità provvederà al versamento delle somme al Fondo in sette rate nei mesi da maggio a novembre 2016.
2. In sede di prima attuazione del presente accordo entro il 31 marzo 2016:
 - a) i dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo non partecipavano al Programma possono manifestare la loro volontà di adesione al Fondo Pensione con decorrenza dell'adesione dall'1 gennaio 2016;
 - b) i dipendenti che alla data di sottoscrizione del presente accordo partecipavano al Programma possono comunicare eventuali variazioni delle percentuali di contribuzione

al Fondo Pensione a proprio carico e/o derivanti dalla destinazione di tutto o quota parte dell'IFR rispetto a quelle attuali.

Per l'Autorità

Gianni Benti

Per



FIRST CISL

Almendra Tuto

Andrea Ceron

Luca Riboldi